

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso la sede Municipale di \_\_\_\_\_

### **Tra**

**l'Unione dei Comuni della Val di Vara** ( Calice al Cornoviglio, Rocchetta di Vara, Sesta Godano e Zignago ) in persona del Presidente pro-tempore Riccardo Barotti, domiciliato per la sua carica presso la sede legale sita in Sesta Godano – Piazza G. Marconi, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_;

**Il Comune di Beverino**, in persona del Sindaco pro-tempore Massimo Rossi, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Via Aurelia Nord n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_;

**Il Comune di Borghetto di Vara**, in persona del Sindaco pro-tempore Claudio Del Vigo, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_;

**Il Comune di Brugnato**, in persona del Sindaco pro-tempore Corrado Fabiani, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Piazza Martiri n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_;

**Il Comune di Carro**, in persona del Sindaco pro-tempore Antonio Solari, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Via G. Marconi n. 12, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, codice fiscale 00213300114;

**Il Comune di Carrodano**, in persona del Sindaco pro-tempore Piero Mortola, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Piazza XXV Gennaio 1945 n. 12, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, codice fiscale 00213320112;

**Il Comune di Maissana**, in persona del Sindaco pro-tempore Egidio Banti, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale Via Borsa n. 2, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_;

**Il Comune di Pignone**, in persona del Sindaco pro-tempore Mara Bertolotto, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Via Casale n. 89, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, codice fiscale 80007990114;

**Il Comune di Riccò del Golfo**, in persona del Sindaco pro-tempore Loris Figoli, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Via Aurelia n. 150, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, codice fiscale 00130720113;

**Il Comune di Varese Ligure**, in persona del Sindaco pro-tempore Gian Carlo Lucchetti, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Via Maurizio Caranza n. 36, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, codice fiscale 00197950116;

## **PREMESSO**

CHE con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, abrogando il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

CHE le modalità e destinazioni di impiego di tali fondi trovano definizione nell'accordo di Partenariato, un documento predisposto da ogni Stato membro ed approvato dalla Commissione europea, che definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro, nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) al fine di perseguire la Strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

CHE l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, formalmente adottato dalla Commissione Europea prevede un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle Regioni o a rispondere a esigenze specifiche di aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici;

CHE nello specifico, detto Accordo di Partenariato ha elaborato una strategia Nazionale per le Aree Interne per contrastare e invertire il fenomeno dello spopolamento nei Comuni classificati come "aree interne". Detta strategia stabilisce che i Comuni "costituiscono l'unità di base del processo di decisione politica e in forma di aggregazione di Comuni contigui, sistemi locali intercomunali, sono partner privilegiati per la definizione della strategia di sviluppo d'area e per la realizzazione dei progetti di sviluppo";

CHE secondo le linee dell'Accordo di partenariato i Comuni di ogni area-progetto devono realizzare forme appropriate di gestione associata di almeno due funzioni (fondamentali) e servizi (nelle forme previste dall'ordinamento: convenzione, unioni o fusioni) che siano "funzionali al raggiungimento dei risultati di lungo periodo degli interventi collegati alla strategia e tali da allineare pienamente la loro azione ordinaria con i progetti di sviluppo locale finanziati";

CHE la gestione in forma associata di funzioni (fondamentali) e di servizi, in particolare, è assunta dall'Accordo di programma quale pre-requisito essenziale della strategia di sviluppo in quanto segnala l'esistenza di un assetto continuativo ed efficiente per l'erogazione dei suddetti servizi (ambiti ottimali), nonché un livello più appropriato di esercizio delle funzioni fondamentali;

CHE la gestione associata, inoltre, è considerata sintomo dell'esistenza di quella maggiore capacità di progettazione e attuazione di un'azione collettiva di sviluppo locale, nel senso richiesto dalla strategia nazionale per le "aree interne". Attraverso tale strumento, quindi, i comuni che partecipano a tale strategia dovranno provare di essere in grado di guardare oltre i propri confini, attraverso la gestione associata dei servizi;

CHE l'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (rubricato "Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali"), nel novellare le disposizioni da ultimo citate, ha stabilito, tra l'altro:

un nuovo e più accurato elenco delle funzioni fondamentali dei Comuni, contenuto nel novellato comma 27 dell'art. 14, in luogo del precedente rinvio dinamico all'art. 21, comma 3, della L. n. 42/2009, nota come legge sul federalismo fiscale;

che l'esercizio in forma associata delle predette funzioni fondamentali può essere assicurato anche mediante una o più convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ma esse devono avere una durata almeno triennale;

CHE l'art. 6, comma 1, della legge 24 febbraio del 1992, n. 225, di "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile" dispone che "all'attuazione delle attività di protezione civile provvedano, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità Montane (...). A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;

CHE l'art. 108, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, stabilisce l'attribuzione ai Comuni delle funzioni relative:

- 1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
- 2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- 3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
- 4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- 5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- 6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

CHE ai sensi della legge regionale n.9 del 17 febbraio 2000:

#### Articolo 6 (Competenze dei Comuni)

**1 .** I Comuni e le Unioni di Comuni, anche appartenenti a province diverse, concorrono alla organizzazione delle attività di protezione civile nel rispetto della disciplina stabilita dall'[articolo 15 della L. 225/1992](#) , dall'[articolo 108 del d.lgs. 112/1998](#) e dall'articolo 1, comma 112, della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#) (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni e ad essi spetta la competenza di:

- a) organizzare sul territorio delle strutture operative per gli interventi di protezione civile con particolare riguardo alle misure di emergenza di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera a\), della L. 225/1992](#) e dell'[articolo 108 del D.Lgs. 112/1998](#);
- b) attivare, anche attraverso il volontariato opportunamente coordinato, i primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza dandone immediata comunicazione alle prefetture - uffici territoriali del Governo e alla Protezione civile regionale;

- c) predisporre o aggiornare, anche con elementi partecipativi della cittadinanza, i piani comunali di emergenza di cui tengono conto gli strumenti urbanistici comunali;
- d) fornire adeguata informazione alla cittadinanza sul grado di esposizione al rischio desunto dalle mappe dei piani di emergenza con i mezzi ritenuti più idonei nonché attivare opportuni sistemi di allerta;
- e) provvedere alla vigilanza sull'insorgere di situazioni di rischio idrologico o di altro rischio, specie in presenza di ufficiali comunicazioni di allerta, adottando le necessarie azioni di tutela e salvaguardia della privata e pubblica incolumità;
- f) organizzare, nell'ambito delle funzioni attribuite per i fini di prevenzione e soccorso, squadre comunali o intercomunali di volontari o provvedere, alla stipula di apposite convenzioni con le organizzazioni di volontariato operanti sul territorio comunale appartenenti ai settori a) e d) di cui all'[articolo 3 comma 1 della legge regionale 28 maggio 1992, n. 15](#) (Disciplina del volontariato);
- g) informare tempestivamente le prefetture - uffici territoriali del Governo e la Protezione civile regionale al momento dell'attivazione delle Organizzazioni di Volontariato convenzionate e/o delle Squadre comunali di Protezione Civile; [\(21\)](#)
- h) assicurare una reperibilità finalizzata in via prioritaria alla ricezione di comunicazioni di allerta;
- i) individuare, qualora Comuni classificati sismici ai sensi del decreto ministeriale del 27 luglio 1982 o dichiarati ad elevato rischio sismico dalla ordinanza della Presidenza Consiglio dei Ministri 12 Giugno 1998, n. 2788, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, aree e siti rapidamente attrezzabili (tendopoli/roulottomoduli/moduli abitativi) per il superamento della prima emergenza. Tali aree e siti sono vincolati all'uso specifico dallo strumento urbanistico comunale.
- 2.** Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile ed allo stesso sono attribuite le funzioni e le responsabilità di referente comunale di Protezione Civile. In caso di emergenza sul territorio comunale dispone circa l'impiego delle Strutture operative comunali e del Volontariato per il superamento dell'emergenza.

CHE ciascun Comune, oltre a quanto previsto per fronteggiare le situazioni di emergenza nel piano comunale di protezione civile stabilisce l'organizzazione per assicurare lo svolgimento delle altre funzioni di protezione civile di propria competenza;

CHE con deliberazione dei Consigli degli Enti sottoscrittori, gli stessi enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, mediante lo strumento della Convenzione, la funzione fondamentale di cui alla lett. e) del nuovo comma 27 dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero le "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi".

CHE la funzione di protezione civile dei comuni di Calice al Cornoviglio, Rocchetta di Vara, Sesta Godano e Zignago è stata assunta dall'Unione dei Comuni della Val di Vara e che pertanto in tali Enti la stessa è già svolta in forma associata;

CHE in considerazione dei presupposti di cui sopra gli Enti contraenti hanno deciso di attivare la gestione associata delle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

- La direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di rilevante entità, così come saranno individuati dal piano intercomunale di Protezione civile o su richiesta da parte dei singoli Comuni colpiti ove non siano attivati i COM dalle rispettive Prefetture;

- L'uniformità delle procedure e delle modalità operative dell'esercizio delle suddette funzioni, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- L'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'esercizio delle funzioni in argomento

CHE per le finalità di cui al punto precedente necessita sottoscrivere apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 tra gli Enti interessati;

tutto ciò premesso

## **Convengono e stipulano quanto segue**

### **Art. 1 – Premessa**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Art. 2 – Oggetto**

1. Con la presente Convenzione, gli Enti sottoscrittori convengono di svolgere in modo coordinato ed in forma associata la seguente funzione: “attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;”.
2. L'ambito territoriale della gestione associata viene individuato nel territorio degli Enti firmatari del presente atto.

### **Art. 3 – Finalità ed obiettivi**

1. I contenuti fondamentali delle attività di protezione civile in capo alla gestione associata sono:
  - Supporto nella predisposizione e nell'aggiornamento periodico dei Piani comunali di Protezione Civile dei tredici Comuni ( quattro che costituiscono l'Unione della Val di Vara più gli altri nove ), nella prospettiva, se possibile, di uniformare le procedure, anche traguardando la redazione di un Piano intercomunale di protezione civile. Resta comunque in capo ai singoli Comuni la responsabilità dell'approvazione dei piani;
  - Assistenza ai Comuni negli adempimenti formali e amministrativi di protezione civile;
  - Formazione e aggiornamento periodico del personale dei Comuni e del volontariato, anche attraverso l'organizzazione di esercitazioni.
  - Iniziative di informazione alla popolazione circa i rischi presenti sul territorio e le previsioni del piano di protezione civile e altre iniziative volte allo sviluppo e promozione della cultura di protezione civile.
  - Coordinamento e promozione del volontariato di protezione civile.
  - Sviluppo di un sistema integrato di risorse umane, tecniche e relazionali tra le varie componenti il sistema di protezione civile, basato sul principio di sussidiarietà tra i Comuni ed organizzato sulla base dei piani comunali, a disposizione dei Sindaci per la gestione dell'emergenza;
  - Attivazione di progetti di sviluppo e ricerca, anche al fine di richiedere finanziamenti connessi all'esercizio associato della funzione di protezione civile;
  - Gestione e implementazione delle reti di comunicazioni radio e delle risorse operative.

- Istituzione e gestione di uno o più eventuali Centri Operativi Intercomunali (C.O.I.), alternativi ai singoli C.O.C. comunali, specificatamente disciplinati nell'eventuale Piano di protezione civile intercomunale o da apposito Regolamento specifico.
- 2. Poiché il livello di organizzazione ed efficienza del Servizio di Protezione Civile sul territorio dell'Unione risulta attualmente non omogeneo, occorrerà prevedere un processo di transizione per giungere alla realizzazione del nuovo Sistema Locale di Protezione Civile integrato e finalizzato al raggiungimento della operatività di cui al presente articolo.
- 3. Le proposte operative in merito saranno sottoposte all'approvazione della Conferenza dei Sindaci della Convenzione.

#### **Art. 4 – Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni**

1. Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 66/1981 e dell'art. 15 della Legge n. 225/1992 il Sindaco di ogni singolo Comune, è autorità di Protezione Civile che, al verificarsi di situazioni di emergenza, è titolare di prerogative inderogabili nella direzione e nel coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla propria popolazione colpita.
2. Resta in capo ai Comuni l'approvazione dei Piani comunali di protezione civile, ai sensi dell'art. 15 della Legge 225/92 e dell'art. 108 della Legge 112/98.

#### **Art. 5 – Ente capofila**

1. Il Comune di Brugnato assume il ruolo di Ente Capofila, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti, con le seguenti competenze:
  - curare gli aspetti amministrativi inerenti le attività previste dalla convenzione;
  - fornire l'assistenza durante le sedute degli Organi, con la redazione dei verbali e la tenuta dei registri;
  - presentare agli Enti sovracomunali le richieste di contributo per l'organizzazione e gestione del servizio di protezione civile e per l'acquisto di mezzi e materiali (resta inteso che ciascun Comune potrà presentare richiesta in modo autonomo laddove espressamente previsto dalla normativa);
  - gestire i fondi e amministrare i beni a disposizione relativi alla presente convenzione
2. Per l'espletamento di tali attività, il Comune di Brugnato si avvarrà del personale, delle strutture e degli uffici di cui risulta dotata nonché di altro personale messo a disposizione dagli altri Enti firmatari della presente Convenzione.

#### **Art. 6 – Strumenti di consultazione tra i contraenti**

1. Al fine di assicurare un'adeguata forma di consultazione fra gli Enti associati e per gestire e vigilare sullo stato di attuazione della Convenzione è costituita la Conferenza dei Sindaci, di cui fanno parte tutti i Sindaci dei tredici Comuni aderenti dell'Area Interna, i quali, in caso di assenza o impedimento, possono farsi sostituire da un proprio delegato da scegliersi tra Assessori o Consiglieri.

2. La Conferenza dei Sindaci, su disposizione del Presidente, è convocata almeno 2 volte all'anno e comunque su richiesta motivata di almeno 3 componenti.
3. Le sedute della Conferenza dei Sindaci sono valide se interviene la maggioranza assoluta dei componenti e delle stesse viene redatto verbale.
4. Ogni decisione é approvata a maggioranza dei presenti. Ad ogni Sindaco è attribuito un voto. A parità di voti è determinante il voto del Presidente, nominato annualmente dalla Conferenza dei Sindaci al proprio interno, entro il 30/01 di ogni anno.
5. Alla Conferenza dei Sindaci compete l'elaborazione delle scelte strategiche e programmatiche per la gestione delle funzioni comunali in forma associata.

### **Art. 7 – Durata della Convenzione**

1. La durata della presente Convenzione è fissata in anni tre dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata con successivi ed appositi provvedimenti adottati dai singoli enti aderenti i cui Consigli dovranno deliberare il rinnovo almeno 30 giorni prima della naturale scadenza. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati.
2. Ciascun ente convenzionato ha facoltà di recedere dalla presente convenzione, mediante adozione di apposita delibera consiliare e previa comunicazione formale (a mezzo raccomandata A.R.) ai Comuni convenzionati. Il recesso ha effetto 60 giorni dopo la data di ricevimento della comunicazione.

### **Art. 8 – Pianificazione**

1. L'eventuale Piano intercomunale di Protezione civile, di cui all'art. 3, – predisposto a cura del Responsabile della gestione associata e sottoposto al voto della Conferenza dei Sindaci e di tutti i Consigli degli Enti associati – potrà rappresentare il documento di base per l'individuazione e per l'utilizzo delle risorse umane, tecnologiche, tecniche e finanziarie, di rilievo sovracomunale, necessarie per le attività di cui alla presente convenzione.
2. Il Piano potrà contenere altresì le indicazioni necessarie per il coordinamento delle attività della Gestione associata con quelle che la legge attribuisce ai Sindaci, con particolare riferimento alla gestione delle emergenze.
3. Per un migliore utilizzo delle risorse disponibili e nella prospettiva prevista dalla legge del perseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, il Piano, tenendo conto dell'ampiezza del territorio di riferimento e delle sue diverse caratteristiche geografiche, orografiche e climatiche, può essere articolato in ambiti, a loro volta coordinati dall'Ente capofila.
4. Per quanto attiene l'utilizzo del personale, eventuali rapporti di lavoro, incarichi, contratti e procedure di selezione e di reclutamento afferenti alla Gestione associata saranno determinati dall'Ente capofila, previa deliberazione della Conferenza dei Sindaci, nei limiti delle risorse finanziarie a bilancio e dando atto che in via prioritaria dovrà essere fatto ricorso a personale già in forza agli Enti associati, secondo le eventuali indicazioni di Piano e nell'ambito delle normative esistenti.
5. Il Piano potrà stabilire altresì modalità e procedure di utilizzo condiviso dei mezzi tecnici e tecnologici disponibili presso i singoli Enti, così come di quelli eventualmente acquisiti dall'Ente capofila in conto Gestione associata.
6. L'eventuale piano sovra comunale non sostituisce i Piani comunali, ma ad essi aggiunge un livello di coordinamento comprensoriale.

7. Il Piano stabilisce caratteristiche e modalità della gestione delle attività in emergenza nel rispetto delle competenze di cui al Decreto legislativo n. 112/1998. I singoli Enti utilizzano a tale scopo risorse proprie di bilancio e fondi ottenuti a titolo di contributo da Stato, Regione o altri enti.

#### **Art. 9- Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari**

1. I bilanci di previsione dei singoli Enti associati stanziavano in apposito capitolo le spese necessarie all'esercizio della funzione di cui alla presente convenzione secondo le procedure previste dalla legge a riguardo dello svolgimento in forma associata di funzioni fondamentali degli enti locali.
2. L'Ente capofila sottopone ogni anno entro il mese di novembre alla Conferenza dei Sindaci, per l'approvazione, la previsione di spesa per la Gestione associata relativa all'anno successivo, con le indicazioni relative al riparto di dette spese sia alla Gestione associata, qualora essa disponga o si ritiene possa disporre di entrate proprie, sia ai singoli Enti associati.
3. Variazioni in corso di esercizio delle somme di cui al punto precedente vengono predisposte, approvate e trasmesse ai singoli Comuni entro i termini utili per le variazioni del bilancio di previsione.
4. L'eventuale utilizzo di personale o di mezzi della Gestione associata o di altri enti da parte di ogni singolo Ente sarà oggetto di conguaglio nelle forme previste dalla legge.
5. L'Ente capofila attiva, sentita la Conferenza dei Sindaci, tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della Gestione associata.
6. La dotazione organica della gestione associata sarà determinata dall'Ente capofila, su proposta della Conferenza dei Sindaci.

#### **Art. 10– Reciproci obblighi e garanzie**

1. Ciascuno degli Enti convenzionati è obbligato a rispettare il contenuto della presente Convenzione. La gestione associata e coordinata delle attività di Protezione Civile deve garantire gli interessi di tutti gli Enti sottoscrittori.
2. L'Ente capofila si impegna alla gestione delle attrezzature e delle risorse strumentali disponibili oltre a garantire pronta ed efficiente risposta alle richieste provenienti dagli Enti sottoscrittori.
3. L'inadempimento degli obblighi convenzionali, previa diffida ad adempiere, può comportare la sospensione dell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione per quanto attiene all'Ente inadempiente.

#### **Art. 10 – Controversie**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente Convenzione deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora eventuali controversie relative all'espletamento dell'attività di cui trattasi non si potessero definire in via bonaria e/o amministrativa, diventano competenza del Foro della Spezia.

#### **Art. 11 – Disposizioni finali**

1. Sino all'entrata in vigore del piano intercomunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 8 e ferme sempre restando le competenze in capo ai Sindaci ed ai Comuni ai sensi dell'art. 15 della Legge 225\92 e dell'art. 108 della Legge 112\98, l'esercizio della Gestione associata viene disciplinato – nei limiti di quanto previsto dalla legge e dalle normative vigenti – con deliberazioni specifiche della Conferenza dei Sindaci.
2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda alla normativa vigente e applicabile: D.Lgs. n. 267/2000; L.241/90 e s.m.i. ; Codice Civile, in quanto compatibile.
3. La presente Convenzione potrà essere modificata con concordi deliberazioni dei Consigli degli Enti sottoscrittori.

Il Presidente dell' **Unione Val di Vara**

\_\_\_\_\_

Il Sindaco del Comune di **Beverino**,

\_\_\_\_\_

Il Sindaco del Comune di **Borghetto di Vara**

\_\_\_\_\_

Il Sindaco del Comune di **Brugnato**,

\_\_\_\_\_

Il Sindaco del Comune di **Carro**,

\_\_\_\_\_

Il Sindaco del Comune di **Carrodano**,

\_\_\_\_\_

Il Sindaco del Comune di **Maissana**

\_\_\_\_\_

Il Sindaco del Comune di **Pignone**,

\_\_\_\_\_

Il Sindaco del Comune di **Riccò del Golfo**,

\_\_\_\_\_

Il Sindaco del Comune di **Varese Ligure**,

\_\_\_\_\_